



Fondato a Reggio Emilia nel 1952



Collegio dei **Periti Industriali**
e dei **Periti Industriali Laureati**
della Provincia di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 30.01.2012

Prot. n. 2012.28

Caro Collega,

riceviamo dal Consiglio Nazionale gli aggiornamenti riguardanti le ultime novità introdotte dal Decreto Legge, per la nostra attività.

Come ricordato anche dal CNPI, tali novità in fatto di preventivazione dei lavori ed assicurazione obbligatoria, essendo introdotti come Decreto Legge, sono immediatamente applicabili.

Ti ricordiamo che il Collegio ha attivato, per chi ne fosse interessato, una convenzione con Area Broker Consulting, per l'assicurazione Professionale.

I termini e le modalità di adesione sono pubblicati sul ns. sito.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

Per. Ind. Davolio Emiliano

IL PRESIDENTE

Per. Ind. Bedogni Silvano



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 27 gennaio 2012

Ns. Prot. n. 540/GJ/ff - 2 Circolare

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Al Signor Presidente EURETA
Alle Organizzazioni sindacali di categoria
LORO SEDI

Oggetto: DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18)

Anche se l'avrete già appreso dagli organi di stampa Vi segnaliamo il provvedimento di cui in oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio, e, conseguentemente, entrato in vigore lo stesso giorno.

Siamo certi che siate già informati dell'evoluzione della normativa in relazione agli aspetti che ci riguardano direttamente, ma qui c'è una novità: mentre i precedenti provvedimenti richiamavano la normativa introdotta con la legge 148 del 2011, andandone a modificare di volta in volta alcuni aspetti ma lasciando il previsto margine di tempo per adeguare le norme regolamentari delle singole professioni, ora ci sono alcuni aspetti estrapolati dalla citata legge e che, conseguentemente, sono immediatamente vigenti. Si tratta in particolare dell'informativa preliminare sul compenso per le prestazioni professionali, che deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale, e l'indicazione dei dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

La novità è particolarmente incisiva per le attività dei nostri iscritti, sebbene l'informativa formale (a differenza di quanto previsto in precedenti stesure che vedevano il "preventivo" da formulare obbligatoriamente in forma critta) possa essere evitata se non richiesto dal committente.

Per cercare di dare una prima informativa ai nostri iscritti nella maniera il più possibile capillare abbiamo utilizzato la pagina di Italia Oggi in distribuzione in data odierna e di cui Vi anticipiamo il testo.

Ovviamente potrebbero esserci delle novità introdotte in sede di conversione, sulla cui evoluzione Vi terremo costantemente informati, ma, allo stato, la situazione è nei termini descritti nell'articolo.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

All.: c.s.

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)

Debutta l'obbligo del preventivo scritto da rilasciare solo se è il cliente a chiederlo. E, soprattutto, scatta nell'immediato il vincolo della polizza assicurativa sui danni eventualmente causati dall'esercizio dell'attività professionale. Vanno poi definitivamente in soffitta i tariffari (non più vincolanti dal 2006 ma comunque indicativi) per definire l'onorario su una determinata prestazione, ma, in casi di liquidazione da parte del giudice, il compenso del professionista sarà determinato attraverso parametri stabiliti con decreto. È quanto emerge dall'articolo 9, inserito nel decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio scorso, in tema di professioni regolamentate. Un testo che sopprime, fra le altre cose, alcune parti della Manovra di Ferragosto (legge 148 del 2011), anticipando l'entrata in vigore di alcuni provvedimenti.

Preventivo

Cambia, dunque, la norma sul preventivo. Il compenso del professionista va pattuito per iscritto solo se è il cliente a chiederlo. Gli iscritti agli ordini avranno il mero obbligo di comunicare il compenso al momento del conferimento dell'incarico indicando il dettaglio delle voci di costo, delle spese e dei contributi. Tra la prima versione del dl uscita dal Cdm e quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale, infatti, la differenza è sostanziale giacché il preventivo, pena l'apertura di una procedura disciplinare, si rendeva necessario a prescindere che il cliente avesse prima conferito l'incarico, mentre ora si parla chiaramente di determinazione degli onorari nel momento in cui il cliente ha effettuato la scelta, tenendo conto ulteriormente degli "oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico". In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera.

Assicurazione

Una delle novità del provvedimento, soprattutto in termini temporali è quello dell'obbligo dell'assicurazione obbligatoria. In una prima versione del provvedimento, infatti, si prevedeva solo l'obbligo per il professionista di indicare nel preventivo se era titolare o meno di una polizza assicurativa. Nella versione approvata ieri, invece, scatta un vero e proprio vincolo. Anticipando una misura contenuta nella manovra estiva senza dare il tempo necessario ai professionisti sprovvisti di ottenere dalle società di assicurazioni una convenzione generale sottoscritta dal Cnpi o dall'Eppi.

Tariffe

Il governo corregge il tiro anche per le tariffe professionali. Se in una prima versione la definizione del compenso era rimessa alla completa contrattazione fra le parti, nel decreto rimane confermata l'abrogazione delle tariffe delle professioni nel sistema ordinistico ma il giudice, in caso di liquidazione dei compensi, potrà fare riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministero vigilante. Questi, però, non potranno essere utilizzati nei confronti dei proprio clienti (consumatori e microimprese). Pena la nullità del contratto ma non solo, perché sarà poi un decreto della giustizia di concerto con quello dell'economia e delle finanze a stabilire parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.

Tirocinio

Un'altra misura che il governo ha voluto anticipare è quella sui tirocini. Nel confermare che il periodo di pratica in studio utile ai fini della partecipazione all'esame di stato non potrà essere superiore ai 18 mesi, si prevede che sei mesi potranno essere svolti durante il corso di laurea.

Servirà però una convenzione quadro ad hoc stipulata fra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca. In materia di tirocinio però, il governo ha fatto saltare (non c'è ne è più traccia in Gazzetta) ingiustificatamente l'equo compenso previsto per il giovane che nella legge 148/2011 era previsto. Una di queste (articolo 3, comma 5, lettera c - secondo periodo) è proprio la previsione della remunerazione per il praticante.

Confidi

Spazio ai liberi professionisti nella maggioranza del capitale sociale dei consorzi fidi e delle società cooperative che esercitano l'attività di garanzia collettiva fidi. I consorzi di garanzia collettiva dei fidi sono enti costituiti nella veste giuridica di cooperativa o società consortile, che esercitano in forma mutualistica attività di garanzia collettiva dei finanziamenti in favore delle imprese socie o consorziate. La modifica introdotta estende la partecipazione anche ai liberi professionisti (soci) a prescindere dall'attività esercitata che, insieme alle piccole e medie imprese (Pmi), devono detenere almeno la metà più uno dei voti esercitabili in assemblea, con il diritto a nominare gli organi con funzione di gestione e controllo strategico, di cui al richiamato art. 39, dl n. 201/2011.

Per il resto rimangono i principi stabiliti dalla manovra estiva e dalla legge 183/11. Questi introducono l'obbligatorietà della formazione continua, la distinzione tra l'organo disciplinare e quello amministrativo, la pubblicità del prezzo e le società tra professionisti. Per questa norma resta pendente un regolamento che dovrà disciplinarne alcuni punti. Il Cnpi concorda sull'istituzione di società che abbiano natura disciplinare e anche che siano società di capitali. Gli eventuali soci che non sono liberi professionisti, però, non possono avere poter decisionale nella gestione della stessa società.

Segue Tabellina le principali modifiche contenute nel decreto legge

Tariffe: Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate

In caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministero vigilante

La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in maniera omnicomprensiva

Assicurazione: Debutta l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa. Gli estremi di quest'ultima devono infatti essere comunicati nel preventivo

Preventivo: Il compenso per le prestazioni è pattuito per iscritto solo se richiesto dal cliente. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. L'inottemperanza a quanto disposto costituisce illecito disciplinare

Confidi: Estesa ai professionisti la possibilità di partecipare al patrimonio dei Confidi

Tirocinio: La durata non potrà essere superiore a 18 mesi. I primi sei mesi, in presenza di apposita convenzione con l'università, potrà essere svolto in concomitanza del corso di laurea. Sparisce l'obbligo di garantire un equo compenso ai praticanti e tirocini per formazione pre-universitarie.

DECRETO LIBERALIZZAZIONI/L'accordo orale è troppo esposto al rischio contenzioso

Il preventivo è meglio farlo scritto

DI GABRIELE VENTURA

Preventivo facoltativo. Ma conviene farlo per iscritto. L'accordo verbale tra professionista e cliente è infatti troppo esposto al rischio contenzioso. Basti pensare a un cliente che a fine prestazione decide di fare un esposto sostenendo di non aver ricevuto una previsione degli onorari da parte del professionista. In mancanza di prove documentali, di fronte al giudizio dell'ordine di riferimento, sarà la parola dell'uno contro quella dell'altro. È solo una delle osservazioni dei professionisti sulla norma del decreto liberalizzazioni che introduce l'obbligo di pattuire il compenso del professionista per iscritto solo se è il cliente a chiederlo. Prevedendone però la comunicazione (verbale) al momento del conferimento dell'incarico, indicando il dettaglio delle voci di costo, delle spese e dei contributi. Ma vediamo l'impatto sulle singole professioni, considerando ovviamente che la disciplina può essere modificata in sede di conversione del decreto.

Le professioni giuridico-economiche. Le problematiche maggiori nella redazione del preventivo le incontreranno gli avvocati. Per i quali, sostiene il Consiglio nazionale forense, è impossibile prevedere le variabili processuali, che non dipendono dal legale ma dal giudice. E soprattutto il compito diventa ancora più arduo in assenza di un tariffario di riferimento. La conclusione del Cnf, quindi, è che «ci sarà meno equità». Per i commer-

cialisti i problemi nascono laddove la prestazione professionale raggiunge un elevato grado di complessità. «Basti pensare all'incarico di redigere un bilancio da parte di una società», afferma Massimo Mellacina, consigliere delegato alle tariffe del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, «gli onorari non si possono quantificare se i dati che caratterizzano il bilancio non sono ancora noti, perché è il professionista stesso a doverli definire. In linea generale, quindi, sono molti i casi in cui non è possibile, per il commercialista, preventivare un onorario correlato alla prestazione». «Un'altra problematica legata al decreto liberalizzazioni», continua Mellacina, «è quello delle tariffe, che mi pare esca dalla porta per rientrare dalla finestra. Accanto all'abrogazione, infatti, si prevede che con decreto del ministero competente si dovranno stabilire i parametri che dovrà assumere il giudice ogni volta che deve definire in via giudiziale un compenso. Ma questi parametri non sono altro che indicazioni tariffarie. Se si pensa che l'attuale tariffario dei commercialisti, previ-

sto dal ministero della giustizia, è entrato in vigore il 30 ottobre 2010, lo stesso ministero dovrà determinare ex novo altri parametri che, per la nostra categoria, aveva già stabilito appena un anno fa». Per i consulenti del lavoro, invece, il preventivo di per sé non rappresenta un problema, «il problema nasce semmai dall'assenza di parametri, ovvero delle tariffe».

Le professioni tecniche. Difficoltà, nella stesura del preventivo, anche per le professioni tecniche. «Per una buona parte delle prestazioni di carattere tecnico», afferma Giuseppe Jogna, del coordinamento delle professioni tecniche (Pat) e presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali, «fare un preventivo onnicomprensivo al momento del conferimento dell'incarico è un problema serio. Le attività che competono, per esempio, in caso di un incarico di direzione lavori, sono tali e con tante variabili che l'intero ciclo è impossibile da prevedere. Basti pensare che un'opera importante può concludersi anche dopo cinque anni». «Detto questo», continua Jogna, «non ci facciamo la testa, se la previsione sarà confermata vorrà dire che ci addestreremo e faremo simulazioni. Difficilmente però un tecnico ha un incarico che si esaurisce in pochi mesi. Spesso le situazioni sono complesse e di queste complessità informeremo la politica».

— © Riproduzione riservata —



Giuseppe Jogna

PRIMO PIANO

Il preventivo è meglio farlo scritto

VIDEoforum2012
FISCO, LAVORO E PREVIDENZA.
DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE
E-LEARNING + E-BOOK
ACCREDITATO PER I DOTTORI COMMERCIALISTI
E CREDITI FORMATIVI

10 CREDITI FORMATIVI	10 CREDITI FORMATIVI
10 CREDITI FORMATIVI	10 CREDITI FORMATIVI
10 CREDITI FORMATIVI	10 CREDITI FORMATIVI

OFFERTA ESCLUSIVA: VIDEO + E-LEARNING + E-BOOK
A SOLI 19,90 EURO IVA INCLUSA (IVA ESONERATA)
TERMINI E CONDIZIONI: [www.italiaoggi.it](#)

DECRETO LIBERALIZZAZIONI/ Obbligo di predeterminare gli onorari. Ma senza parametri

Professionisti, per il preventivo servono le tariffe di riferimento

Pagina a cura
DI ANDREA BONGI
E FABRIZIO G. POGGIANI

Professionisti senza certezze nella determinazione del compenso che deve essere indicato nel mandato professionale a richiesta del cliente, per l'assenza di tariffe di riferimento e per la possibile emersione di difficoltà in itinere. Con l'emanazione del dl 24/1/2012 n. 1 (cosiddetto «Decreto liberalizzazioni»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24/01/2012 n. 19 - Supplemento ordinario n. 18, il legislatore è intervenuto sulle professioni regolamentate, introducendo l'obbligo preventivo di determinazione degli onorari e dei costi, se richiesto dal cliente. Il comma 1, dell'art. 9 del decreto in commento ha, preliminarmente, confermato l'abrogazione delle tariffe professionali e, con il comma 3, ha modificato il precedente indirizzo (si veda *ItaliaOggi* del 25 gennaio scorso) richiedendo la pattuizione del compenso professionale, anche in forma scritta e a richiesta del cliente, al momento del conferimento dell'incarico.

Rispetto alla versione in bozza non si tratta di un vero e proprio «preventivo» ma soltanto della determinazione anticipata degli onorari ovvero degli «... oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico...»; il professionista incaricato, pertanto, deve definire il costo del proprio lavoro prima dell'esecuzione dello stesso, con emergenti incertezze all'aumentare del grado di difficoltà nel corso dello sviluppo del medesimo incarico.

L'inadempimento, peraltro, costituisce «illecito disciplina-

re» sancito espressamente dalle disposizioni richiamate, ma esclusivamente per gli esercenti professioni regolamentate ovvero per i soli iscritti agli ordini professionali. Restano esclusi, paradossalmente, i consulenti, gli aderenti ad associazioni professionali non riconosciute e i dipendenti di associazioni sindacali e di categoria che esercitano le attività di consulenza, anche di natura legale, amministrativa e tributaria, in deroga al principio generale sancito della parità di diritti, stante l'assenza generale di esclusive in capo ai professionisti iscritti negli ordini.

Il decreto, come detto, abroga le tariffe professionali, raramente applicate in verità, ma che potevano costituire un mero riferimento anche per lo sviluppo dello pseudo-preventivo, fatta salva l'ipotesi di liquidazione giudiziale, per la quale l'onorario deve essere determinato dal giudice adito facendo riferimento ai parametri fissati con un decreto ad hoc del ministro della giustizia, di concerto con quello dell'economia. Sul punto si deve evidenziare, inoltre, che l'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 9 esclude l'utilizzo generale dei parametri approvati dal ministro della giustizia nella determinazione del compenso, a pena di «nullità» della clausola in contratto, per quanto sancito dall'art. 36, del dlgs n. 206/2005 («Codice del consumo»). Le nuove disposizioni, inoltre, escludono la necessità che il conferimento dell'incarico (mandato) sia formato per iscritto, stante la presenza della locuzione «... anche in forma scritta...», con le inevitabili complessità in presenza di un grave disaccordo tra il professionista e il cliente, per effetto della pattuizione verbale. Resta comunque obbliga-

toria l'indicazione di «... tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi...» ed è altrettanto chiaro che il professionista ha sempre la necessità di un conferimento scritto del mandato, quantomeno per garantirsi l'efficacia probatoria in caso di contestazioni a posteriori da parte del cliente, con la conseguenza che lo stesso dovrà procedere nella quantificazione degli onorari e nell'indicazione dei dati della polizza assicurativa. Infatti, l'ulteriore novità concerne l'obbligo di indicare «... i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale...» che, tralasciando problematiche inerenti al «Codice sulla privacy», introducono perplessità in assenza di un mandato sviluppato in forma verbale; in tal caso, per il professionista resta difficile dimostrare di avere informato il cliente. Peraltro, la vita del professionista si complica ulteriormente per effetto dell'obbligo di essere analitico nell'indicazione dei costi già in sede di conferimento dell'incarico, con particolare riferimento alle spese, agli oneri e ai contributi, ma con ciò non si può escludere che lo stesso professionista non possa determinare un compenso a forfait per l'unica prestazione, poiché la disposizione richiede che l'analiticità sia sviluppata per «... singole prestazioni...». La disposizione trascura l'insieme delle difficoltà che può incontrare il professionista nella formulazione anticipata del compenso per una prestazione ancora da iniziare. Per riuscire a fornire un preventivo, il professionista dovrebbe riuscire a valutare la complessità delle operazioni da compiere, il tempo necessario per lo svolgimento dello stesso, le spese eventualmente occorrenti e così via.

La determinazione dei compensi

Prestazioni di valore irrisorio	Il professionista è chiamato a produrre una serie innumerevole di mandati anche in presenza di prestazioni di valore irrisorio (si pensi a pratiche, come per esempio l'apertura di un'unità locale in Cciao, lo sviluppo di un'autoliquidazione Inail, la predisposizione di un 730 e quant'altro)
Prestazioni continuative con mandato iniziale	Il professionista in possesso di un mandato datato e annualmente rinnovabile per l'esecuzione di determinate prestazioni sistematiche, sembra costretto a comunicare il costo di ogni adempimento aggiuntivo (si pensi alla sistematica introduzione della black list, dello spesometro, dei beni concessi in godimento ecc.) e di volta in volta di quegli adempimenti non ricorrenti (per esempio, l'asseverazione della dichiarazione Iva al superamento dei tetti prescritti per l'utilizzo del credito)
Prestazioni composite	Il professionista deve comunicare al cliente tutte le operazioni eseguite per effetto della complessa trattativa con le controparti (è il caso del contratto commerciale che viene sistematicamente integrato e modificato e che può comportare interventi di diversa natura, come scambi di corrispondenza, vacanze, riunioni ecc.)
Il parametro di riferimento per il compenso	La contemporanea abrogazione delle tariffe professionali disposta dalla stessa disposizione normativa toglie un utile parametro al quale ancorarsi nella determinazione del compenso stesso.

